



## NOTA OPERATIVA

N. 8/2024

**OGGETTO:** *La Relazione sulla gestione societaria: quadro normativo, soggetti obbligati ed esonerati*

### 1. Introduzione

Con la presente Nota Operativa vengono descritte le finalità e l'importanza della Relazione sulla gestione per le società che redigono il bilancio di esercizio in forma ordinaria, ovvero quello delle imprese quotate sui mercati regolamentati o quelle che superano determinati parametri dimensionali previsti dall'articolo 2435-*bis* del Codice civile.

Non sono obbligate alla redazione della Relazione sulla gestione, le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, cioè quelle che, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del Codice civile:

- non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
- non hanno superato nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti dall'art. 2435-*bis*, cioè:
  - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: **4.400.000 euro**;
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni: **8.800.000 euro**;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.

Per le suddette società l'obbligo della Relazione non sussiste purché in Nota integrativa vengano riportate le informazioni di cui all'art. 2428, c. 2, n. 3 e 4 c.c.:

- numero e valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti posseduta dalla società;
- numero e valore nominale delle azioni o quote di cui sopra, acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle cessioni.

Le **microimprese**, ai sensi dell'articolo 2435-*ter* c.c., introdotto dal D. Lgs. 139/2015, non sono tenute a redigere la Relazione sulla gestione se, in calce allo Stato patrimoniale, riportano le informazioni di cui all'art. 2428, c.1, numeri 3 e 4 sopra richiamate per il bilancio abbreviato.